



www.sovritalia.com

Riordino delle carriere delle forze di Polizia

Il fatto che tutti, concordemente e assiduamente, parlino di riordino delle carriere delle forze di Polizia, lascia presupporre che non si tratta più di una comune, seppur legittima, ambizione alla qualifica o al ruolo superiore, piuttosto di una consapevolezza diffusa di un certo “disordine” esistente nelle qualifiche, nella funzionalità dei ruoli e nelle effettive opportunità di carriera degli appartenenti alle forze di Polizia.

Le numerose proposte di legge non sembrano fornire risposte adeguate per poter restituire dignità al personale di tutti i ruoli delle Forze di Polizia. Infatti, non solo per l'esiguità delle risorse finanziarie messe a disposizione, ma soprattutto per i contenuti che per quanto condivisibili in via di principio, si rivelano inadeguati e iniqui in via di fatto.

E' quanto mai opportuno conoscere gli accadimenti del passato per poter dare una corretta valutazione del presente e non sbagliare gli importanti interventi futuri.

Il D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, annunciato come il provvedimento che avrebbe garantito un'apertura delle carriere soprattutto al ruolo Agenti-Assistenti, nei fatti ha dimostrato l'esatto contrario.

Si verificò, infatti, che tutti gli appartenenti al ruolo Agenti-Assistenti che al 1° settembre 1995 avevano già maturato 15 anni di servizio, beneficiarono “ope legis” sia *dell'inquadramento al superiore ruolo dei Sovrintendenti* sia di *una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo durante il quale hanno rivestito la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria*.

A coloro che invece non avevano maturato i previsti 15 anni di servizio, veniva preclusa ogni aspirazione di avanzamento di carriera trovandosi già al capolinea con la qualifica di Assistente Capo, previsto appunto dopo 15 anni di servizio e con la prospettiva di permanervi per altri 20 anni con uguale retribuzione.

Tanto è vero che, qualche anno più tardi, anche il legislatore si rese conto dell'iniquità e decise di intervenire con il D. Lgs. 28 febbraio 2001 nr. 53¹, i cui limiti, determinati in effetti da una scelta di fatto poco coraggiosa, si rivelarono immediatamente.

Con il D.Lgs. 53/2001 si cercava di porre un tampone ad alcune mancanze del riordino del 1995, consentendo agli Assistenti Capo di essere ammessi a partecipare per soli titoli² alla qualifica iniziale del ruolo Sovrintendenti.

Anche nei confronti dei Sovrintendenti Vincitori di Concorso il legislatore del 2001 poneva attenzione ma, anziché optare come richiesto da diversi sindacati e autorevoli parlamentari per l'inquadramento “ope legis” nel superiore ruolo degli Ispettori, preferiva, “per l'accesso alla

¹ Mod. dalla Legge 16 gennaio 2003, nr. 3 e dal D.L. 10 settembre 2004, convertito in legge 5 novembre 2004, n. 263

² Secondo l'ordine di anzianità nella qualifica, alla stessa data ed in aliquote di accesso pari al settanta per cento per il concorso medesimo – mentre per il concorso relativo ai posti disponibili al 31 dicembre 2000 il numero veniva fatto corrispondere a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento.

qualifica iniziale del ruolo degli ispettori”³, riservare il trentacinque per cento dei posti (..) al “personale vincitore dei concorsi per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti” indetti dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 197 / 95.

Il legislatore, ispirandosi ai principi meritocratici, a tutela delle posizioni dei Sovrintendenti Vincitori di Concorso, introduceva una previsione legislativa unica nel suo genere, riconoscendo una differenza tra di questi ultimi e tutti gli altri Sovrintendenti.

Tuttavia non è dato sapere perché l’Amministrazione, dal 1995 ad oggi (quindi per ben tredici anni), eludendo la predetta normativa, non abbia mai provveduto ad indire un concorso interno per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo Ispettori, tradendo come detto lo spirito della legge, disattendendo le aspettative di migliaia di appartenenti ai ruoli degli Agenti-Assistenti e, non da ultimi, proprio i Sovrintendenti Vincitori di Concorso che avrebbero avuto in tal modo l’opportunità di partecipare avvalendosi della specifica riserva.

LE RAGIONI DI SOVRITALIA

OPPORTUNITA' DI CARRIERA.

Un carabiniere o un finanziere, al di là della qualifica posseduta, sia essa Appuntato piuttosto che Brigadiere, potendo partecipare ogni anno e per tredici anni consecutivi al concorso interno da Maresciallo - Ispettore ha avuto senza dubbio maggiori opportunità di carriera rispetto al poliziotto, sia esso Agente, Assistente o Sovrintendente, che invece non ha mai potuto partecipare ad un concorso interno per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo Ispettori.⁴

Inoltre nell’Arma dei Carabinieri, la percentuale degli Ispettori rispetto all’intera forza è del 28% mentre nella Polizia di Stato è del 17%.

Ciò sta a significare che nell’Arma vi sono circa novemila Ispettori in più rispetto alla Polizia di Stato che tradotto, equivale a dire che vi sono differenti quanto sensibili variazioni in termini di opportunità di carriera tra una Forza di Polizia e l’altra.

Un breve cenno lo si deve fare pure alle FF.AA., laddove circa 66.000 appartenenti, su un totale complessivo di 123.000, è rappresentato da Marescialli, ben oltre il 54% dell’intero organico.

Risulta quindi inoppugnabile la sussistenza una palese disparità di trattamento nelle opportunità di carriera.

Due anni fa...

A due anni fa risale la vicenda della proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 25/01/2006 e respinta al Senato che, tra gli altri, prevedeva l’unificazione dei ruoli del personale appartenente ai ruoli degli Agenti e Assistenti e dei Sovrintendenti assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle amministrazioni.

E’ evidente, contrariamente a quanto sostenuto da qualcuno, che tale previsione, non garantisse l’automatismo dell’avanzamento dalla qualifica da Assistente a Sovrintendente, dato che il citato avanzamento, stante detta previsione, sarebbe potuto avvenire solo in relazione all’effettivo numero di posti disponibili nella qualifica di Sovrintendente, per la quale la legge non prevedeva alcun

³ Vedasi art. 13 D. Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53

⁴ Il concorso indetto nel 2000 relativo a 640 posti da Vice Ispettore era pubblico e non era concorso interno, pur prevedendo la riserva di un sesto dei posti per gli interni.

ampliamento di organico per singola qualifica e per la quale non prevedeva alcuna norma transitoria per coloro che già erano inquadrati nel ruolo Sovrintendenti.

Cavalcando l'onda lunga della scarsa conoscenza qualcuno tentò pure di far passare il concetto che, la citata proposta, per i Sovrintendenti Vincitori di Concorso prevedesse il transito a Sovrintendente Capo: non è vero. Ecco cosa invece prevedeva la norma in proposito:

“la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, ed assicurando ai sovrintendenti e qualifiche corrispondenti, l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o al trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione del servizio, salvo demerito.”

E' chiaro a tutti che in tale articolo di legge non vi era alcun riferimento ai Sovrintendenti Vincitori di Concorso e, comunque, l'avanzamento alla qualifica di Sovrintendente Capo era previsto solo in via eventuale in alternativa al trattamento economico corrispondente.

La dicitura *“prima della cessazione del servizio, salvo demerito”* prevedeva soltanto un benefit per quei Sovrintendenti che, acceduti al ruolo *“in ritardo”* ad un'età inoltrata e non potendo garantirsi il raggiungimento della qualifica apicale di Sovrintendente Capo, avrebbero potuto comunque concludere la carriera con la qualifica apicale o con il corrispondente trattamento economico.

Alcuni fatti...

Sovente viene citato che i Sovrintendenti appartengono al Ruolo Esecutivo come previsto l'art. 36, punto II, n.3 della Legge n. 121/1981 e il D.Lgs 197/1995; tuttavia spesso si omette di sottolineare parallelamente la natura delle funzioni legate alla qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, previste senza alcuna distinzione di qualifica dal Codice di Procedura Penale. In questo l'Amministrazione, non ha avuto e continua a non avere dubbi, tanto che nella quasi totalità degli Uffici, Ispettori e Sovrintendenti svolgono con piena intercambiabilità le medesime attività di polizia giudiziaria.

In proposito, vale la pena ricordare che nel 1998 e nel 2000, il Ministero, consapevole del fatto che i Vice Sovrintendenti ben potevano sostituire nelle rispettive sedi di servizio i Vice Ispettori ha provveduto ad avvicinare i Vice Ispettori del 13° e 14° corso, con i Vice Sovrintendenti del 15° e 16° corso. Inoltre si ricordano le già citate normative del 1995 che consentivano il passaggio dal ruolo sovrintendenti al ruolo ispettori, senza che l'appartenenza al ruolo esecutivo ponesse alcun ostacolo.

In tutto questo appare anche emblematico l'avviamento al 15° Corso di formazione per Vice Sovrintendente di sedici colleghi vincitori del concorso per Vice Sovrintendente precedente il riordino del 95. Questi ultimi però, nella stessa data 12-12-98, furono invece inquadrati nella qualifica di Vice Ispettore. Medesimo corso ma diverso ruolo e qualifica da cui le motivazioni che hanno costituito le doglianze dei Sovrintendenti ricorrenti al T.A.R. Lazio.

LA POSIZIONE DI SOVRITALIA

Tenendo conto dell'intero e articolato panorama, Sovritalia è favorevole all'unificazione del ruolo Agenti-Assistenti con quello dei Sovrintendenti, a patto che, a tutela delle effettive future opportunità degli Assistenti Capo, detta unificazione preveda l'automatico avanzamento dalla qualifica di Assistente Capo a quella di Sovrintendente e, condizione imprescindibile, che vengano previste norme transitorie per coloro che risulteranno alla data del riordino già inquadrati nel ruolo dei Sovrintendenti, in particolare per quelli vincitori di concorso, che prevedano l'inquadramento nel superiore ruolo Ispettori per le ragioni qui esposte e perché si possa consentire concretamente agli attuali Agenti e Assistenti di ricoprire l'organico dei Sovrintendenti.

Nello specifico, laddove tale norma transitoria non venisse prevista, gli attuali Sovrintendenti sarebbero collocati in una posizione apicale di un ruolo inferiore avvicinandosi ai principi di un *demansionamento collettivo*.

L'attuale organizzazione gerarchica della Polizia di Stato prevede per gli Agenti-Assistenti e i Sovrintendenti due ruoli distinti. I cosiddetti ruoli, altro non sono, per asserzione giuslavoristica, che le aree di definizione dell'ambito entro le quali la prestazione professionale richiesta deve essere prestata. Ne consegue che il transito da un'AREA (vedi ruolo) all'altra è da considerarsi progressione c.d. "*verticale*" con la necessità di una selezione (nella fattispecie selezione concorsuale e superamento di un corso), nella quale l'anzianità di servizio può essere un elemento di valutazione positivo, ma non l'elemento essenziale.

Mentre il passaggio di qualifica all'interno del medesimo ruolo è la giusta gratificazione professionale legata all'anzianità acquisita che determina una progressione "*orizzontale*" nel ruolo. Nella progressione "*orizzontale*" all'interno del medesimo ruolo, si ha una crescita per cerchi concentrici nei quali *il più* comprende *il meno*, l'Agente Scelto ha più competenze dell'Agente, l'Assistente più dell'Agente Scelto ecc...

Con la progressione "*verticale*" si ha una novazione nel rapporto di lavoro (modifica del rapporto di lavoro, cioè nuova e autonoma vicenda) che comporta un posizionamento sovraordinato rispetto al precedente.

Pertanto l'unificazione dei ruoli Agenti - Assistenti - Sovrintendenti, benché auspicabile, non può che disciplinare per il futuro e soggettivamente riferirsi a coloro che *saranno* i destinatari della qualifica inserita nel nuovo ruolo aperto non potendo certo disciplinare per coloro che già sono incardinati nell'esistente ruolo Sovrintendenti.

Eziandio, ne consegue che con l'istituzione del nuovo ruolo unificato Agenti - Assistenti - Sovrintendenti, si ha come effetto immediato e diretto la conseguente soppressione dell'attuale ruolo Sovrintendenti e delle qualifiche in esso contenute.

LE PROPOSTE DI SOVRITALIA

Una valida proposta di legge di riordino delle carriere delle FF.PP. dovrà necessariamente prevedere per il ruolo Sovrintendenti una norma transitoria che collochi il personale appartenente a tale ruolo nella prima qualifica utile del ruolo Ispettori.

Nelle more del riordino di primaria importanza è la questione retrodatazione giuridica da attribuire ai corsi 15° - 16° e 17° Sovrintendenti, in virtù dell'estensione del principio dell'annualità dei concorsi in base a cui la decorrenza giuridica deve essere attribuita al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono accertate le vacanze di organico. Un provvedimento in tal senso concederebbe solo equità e pari dignità tra il personale del medesimo ruolo.

A mero titolo di esempio si è verificato che, all'interno della nostra stessa Amministrazione, i Vice Revisori Tecnici ultimato il corso nel 2001, beneficiari del principio dell'annualità dei concorsi, usufruivano di ben 4 anni di retrodatazione giuridica.

Inoltre prescindendo dagli argomenti sopra esposti e nell'ottica di un Riordino delle Carriere dignitoso, Sovritalia ritiene auspicabile l'istituzione di un nuovo ruolo Direttivo, all'interno del quale poter far accedere le qualifiche apicali del ruolo Ispettori.

Sovritalia è altresì cosciente della necessità di una perequazione degli Ispettori vincitori dei concorsi indetti dopo il 1995 e del restante personale in ruolo Ispettori ed è inoltre favorevole a rendere più attuale l'organizzazione interna eliminando alcune qualifiche accorciando così la linea di tipo gerarchico della Polizia di Stato ora eccessivamente frammentata.

In linea generale Sovritalia è bendisposta verso tutti quegli interventi che si rendano necessari in sede di normativa ordinaria o transitoria purché dettati da principi di equità, di rispetto dei percorsi pregressi, di funzionalità operativa e, in ogni caso, di buon senso e lungimiranza.

CONCLUSIONI

Ribadendo la volontà di essere propositiva, in un dibattito che coinvolga Sindacati, Amministrazione e Politica, Sovritalia, responsabilmente percepisce il serio rischio di un riordino "a tutti i costi" senza un'adeguata copertura finanziaria e conseguentemente privo di quei contenuti che sono alla base di una seria riorganizzazione, che rilancino l'operatività e la professionalità sanando quella innumerevole serie di sperequazioni lesive della dignità e delle aspettative della maggioranza degli appartenenti alla Polizia di Stato e di tutte le altre forze di Polizia e invita tutte le parti a lavorare e condividere la formazione di una piattaforma che renda tutti orgogliosi di valorizzare il proprio ruolo ed il proprio profilo professionale, in seno ad un'Amministrazione snella, organizzata ed incisiva nello svolgere i compiti cui essa è demandata.

Roma, 30 giugno 2008

Il Presidente e il Direttivo
Sovritalia